

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06751/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6751 del 2024, proposto da
Alessandro Mariotti, rappresentato e difeso dagli Avvocati Simone Nocentini e
Marta Iacopini, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, corso Vittorio
Emanuele II n. 18, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione e Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e
difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Stefano Iancich, Antonio Solano, Giacinto Berlocco, Greta Fossati, non costituiti in
giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento,

previa concessione di misura cautelare,

- dei criteri di valutazione della terza prova scritta stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 1/12/2023 sulla pagina internet della procedura, della valutazione assegnata al dott. Mariotti per la terza prova scritta;
 - del non conosciuto verbale della Commissione d'esame con il quale il ricorrente è stato valutato insufficiente in relazione a detta terza prova scritta e non è stato ammesso alla prova orale;
 - dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 22/04/2024 sulla pagina internet della procedura e del relativo provvedimento con il quale detto elenco è stato approvato;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ancorché sconosciuti;
- di tutti gli atti con i quali è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale pubblicati sulla pagina internet della procedura in data 29/04/2024, nonché i verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale;
 - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami depositata il 2 agosto 2024;

Ritenuto che, ferma restando comunque la necessità di accertare la corretta instaurazione del contraddittorio processuale, esso vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento della presente impugnativa;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione, dal quale risultino: 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del

processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura dell'Amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 12 settembre 2024.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO